

Codice A1305A

D.D. 9 marzo 2018, n. 69

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' di gasdotto a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti, tra gli altri, nel Comune di GAGLIANICO (BI), necessari per costruzione nuovi gasdotti "CAVAGLIA" - BIELLA", "Rifacimento Allacciamento Comune di Candelo" e "Ricollegamento Derivazione per Cossato". Richiesta determinazione indennita' definitive.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio n. 27/29 – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, dei nuovi gasdotti "CAVAGLIA" - BIELLA - DN 500 (20") - 12 bar", "Rifacimento Allacciamento Comune di Candelo - DN 200 (8") - 12 bar" e "Ricollegamento Derivazione per Cossato - DN 200 (8") - 12 bar", tutti localizzati nel Comune di GAGLIANICO (BI), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 176 in data 01.07.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della Conferenza di Servizi (riunitasi in data 02.10.2013 ed in data 18.12.2013) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 22.02.2013, come integrato dalla documentazione presentata in data 02.10.2013 durante la riunione della Conferenza sopraccitata;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:

- 6,00 per parte dall'asse della tubazione libera;
 - 4,50 per parte dall'asse della tubazione protetta;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere - ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il superamento delle problematiche dovute alla progressiva riduzione della copertura della condotta, causata dalle continue lavorazioni agricole (livellamenti su risaie), l'eliminazione di attraversamenti aerei di corsi d'acqua, nonché la possibilità di ispezionare periodicamente la condotta per poter controllare l'integrità della tubazione.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore barrato verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di GAGLIANICO (BI).

Preso atto che, a seguito delle comunicazioni di avvio del procedimento, nonché della pubblicazione ed affissione dell'avviso sopraccitato non erano pervenute osservazioni scritte da parte delle Ditte interessate dall'opera.

Vista la propria Determinazione n. 201 in data 05.08.2016 con la quale erano stati autorizzati a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'asservimento con determinazione urgente delle indennità offerte a titolo provvisorio e, contestualmente, l'occupazione temporanea delle aree necessarie per il corretto svolgimento dei lavori.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 201/2016, recante anche la misura delle indennità di asservimento ed occupazione offerte a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che i sopralluoghi per la redazione dei Verbali di Immissione nel Possesso e la compilazione degli Stati di Consistenza degli immobili da occupare e/o asservire si erano svolti in data 18.11.2016.

Dato atto che, a seguito delle predette operazioni, il Signor MUSSONE Lorenzo, (omissis), unico proprietario dei terreni censiti all'N.C.T. di GAGLIANICO (BI) - Fg. 4 – mapp. 3 e 4, con nota in data 12.12.2016, integrata in data 17.12.2016, aveva dichiarato di non condividere gli indennizzi offerti da SNAM Rete Gas S.p.A. a titolo provvisorio (pari a € 1.086,60) ritenendoli

inadeguati, ed aveva proposto, quale indennità per la stipula dell'atto di servitù volontaria, la somma di € 7.971,24.

Rilevato che, entro i termini di legge, solo una Ditta aveva accettato le indennità provvisorie a suo tempo offerte da SNAM Rete Gas S.p.A. ed elencate nel predetto provvedimento regionale n. 201/2016, mentre tutti gli altri intestatari dei terreni interessati dai gasdotti di che trattasi:

- avevano rifiutato le somme offerte da SNAM a titolo provvisorio;
- nulla avevano comunicato al riguardo.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Rilevato che, con la nota n. 7002 in data 15.12.2017, SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso i Piani Particellari - relativi ai tre gasdotti di cui all'oggetto - aggiornati con l'indicazione delle Ditte che non avevano espressamente accettato le indennità stabilite con il provvedimento regionale n. 201/2016 sopraccitato.

Considerata la necessità, dato il notevole lasso di tempo trascorso, di chiedere con urgenza alla Commissione Provinciale Espropri di BIELLA la determinazione delle indennità definitive di occupazione temporanea ed imposizione di servitù.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4-6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di richiedere alla Commissione Provinciale Espropri di BIELLA la determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione temporanea - relative agli immobili (necessari per la costruzione dei gasdotti di cui all'oggetto) per i quali vi è stato il rifiuto espresso o tacito dell'indennizzo di natura provvisoria - siti nel Comune di GAGLIANICO (BI), meglio descritti nei Piani Particellari che formano parte integrante del presente provvedimento di cui costituiscono gli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

ART. 2

Di inviare alla Commissione Provinciale Espropri di BIELLA:

- copia del provvedimento regionale n. 201/2016 di asservimento ed occupazione temporanea citato in premessa;
- copia degli stati di consistenza degli immobili e dei verbali di immissione nel possesso relativi agli immobili descritti negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento;
- copia delle osservazioni, datate 12.12.2016 e 17.12.2016, presentate dal Signor MUSSONE Lorenzo in premessa generalizzato.

ART. 3

La Commissione Provinciale Espropri di BIELLA potrà richiedere direttamente a SNAM Rete Gas S.p.A., al Comune di GAGLIANICO (BI), al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile nonché ad altre strutture regionali ed altri Enti Pubblici, tutta la documentazione integrativa ritenuta necessaria per la determinazione delle indennità di cui all'art. 1.

Al fine di agevolare le operazioni di rideterminazione, dato il notevole lasso di tempo trascorso, SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà inviare alla C.P.E. di BIELLA copia dei Piani Particellari di cui al precedente art. 1 su adeguato supporto informatico (facilmente modificabile).

Onde consentire la corretta valutazione degli immobili occupati/asserviti e/o eventuali maggiori danni subiti da altri privati, SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà inoltre fornire tutti ragguagli tecnici richiesti dalla Commissione.

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 5

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)